



CITTA' DI ACIREALE

Deliberazione Originale della Giunta Municipale

N. 67

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO MEZZO PROPRIO.

L'anno duemilaundici il giorno **tredici** del mese di **giugno**
alle ore **13,20** in Acireale e precisamente nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.
1.	Antonino	Garozzo	SINDACO	X
2.	Giuseppe	Basile	VICE SINDACO	X
3.	Maria Nives	Leonardi	ASSESSORE	X
4.	Salvatore	Maccarrone	"	X
5.	Gaetano	Leonardi	"	X
6.	Antonino	Sorace	"	X
7.	Giuseppe	Calì	"	X

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale del Comune:
Dott. LUCIANO SARDELLA

LA GIUNTA

N. 13 del - 7 GIU. 2011 relativa all'oggetto;

- Vista la proposta del Settore Affari Istituzionali
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Richiamata integralmente *per relationem* la parte motiva della proposta *de qua*;
- Visto l'O.A.R.E.E.LL., vigente in Sicilia;
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Così come dal dispositivo dell'allegata proposta in oggetto, che si richiama integralmente *per relationem* e che si intende trascritto nella presente deliberazione.



CITTA' DI ACIREALE
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Proposta di deliberazione di G.M.

N. 13 del 7 GIU. 2011

Allegata alla deliberazione di G.M.

N. 67 del 13-06-2011

OGGETTO: Regolamentazione dell'utilizzo mezzo proprio..

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

PREMESSO:

- Che il D.L. 31/05/2010, n. 78 – convertito con legge 30/07/2010, n. 122, -, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all’art. 6, comma 12, ha disapplicato, a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso decreto, le norme legislative e contrattuali disciplinanti l’uso del mezzo proprio del dipendente per l’espletamento di compiti istituzionali;
- Che, con circolare n. 36 del 22/10/2010, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la citata norma non si applica “al personale adibito a funzioni ispettive” nonché a quello impegnato “nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo”;
- Che, con orientamenti contrastanti, si sono pronunciati in merito le Sezioni regionali di controllo della Lombardia (parere n.949/2010), della Toscana (deliberazione n. 171/2010) e del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n.334/2010);
- Che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in conseguenza di tali contrasti interpretativi, con deliberazione n. 21 del 2011- depositata il 05/04/2011-, hanno espresso il seguente parere:
 - a) a seguito dell’entrata in vigore del sopracitato art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, il dipendente (sia che eserciti funzioni ispettive e/o di controllo, sia negli altri casi) “può ancora essere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n.417 del 1988, anche nell’ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguitamento dell’interesse pubblico”;
 - b) “si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per

l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”;

Atteso che la necessità di regolamentazione di cui al succitato deliberato delle Sezioni Riunite si coniuga con la realtà di questo Comune, il cui territorio è suddiviso in ben 17 frazioni, le quali sono serviti da mezzi pubblici in modo inadeguato sia sotto il profilo della frequenza oraria sia sotto l'aspetto dell'estensione territoriale, nel senso, quest'ultimo, che non esistono ulteriori collegamenti all'interno della frazione, comportando ciò la inservibilità di tali mezzi, se non si vuole pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

Che la regolamentazione di che trattasi può essere limitata a quelle figure professionali che svolgono funzioni ispettive e/o di controllo nonché di notifica di atti nell'interesse di questo Ente o di altri Enti fra cui quelli finanziari;

P R O P O N E

Integrare, per le ragioni esposte in premessa, il vigente regolamento comunale sui servizi ed uffici, prevedendo quanto segue:

1. Il personale comunale adibito a funzioni ispettive, di verifica e controllo, nonché i messi notificatori possono essere autorizzati dal capo servizio all'utilizzo del proprio automezzo, quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione;
2. Il predetto personale, debitamente autorizzato, ha diritto, con onere a carico del Comune, - cui dovrà provvedere il servizio economato-, all'estensione della copertura assicurativa dell'automezzo e ad un indennizzo corrispondente al costo del biglietto di un mezzo di trasporto pubblico allorquando, per ragioni di servizio, lo stesso debba recarsi in una borgata o frazione servita da mezzi pubblici:
Nel caso in cui l'attività richiesta al dipendente comporti la necessità di coprire, nell'ambito della medesima frazione, distanze pari o superiori ad un chilometro, il predetto indennizzo viene aumentato del 50%;
3. Alla liquidazione di quanto disposto al precedente punto 2, si provvederà trimestralmente mediante adozione di provvedimento dirigenziale, corredata da idonea certificazione rilasciata dal capo servizio competente.

- Trasmettere la presente alle OO.SS. per la relativa informazione.

Il Dirigente Capo Settore
Dott. Salvatore Scibilia